



Città di Lucca

Amministrazione comunale
35/SB

Determinazione n. 123 del 27/01/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E DI CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ASSITECA SPA - (COD. FAMIGLIA 3)

Il Dirigente

Premesso che:

il Servizio di Staff B – Avvocatura Comunale, ha effettuato un'indagine di mercato attivata con Avviso pubblico pubblicato sul sito dell'Ente e sulla piattaforma telematica START in data 5 novembre 2019 per l'individuazione di almeno cinque operatori economici da valutare al fine di procedere all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativo;

detto servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di utilizzare il Sistema Acquisti di Consip spa od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;

il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come si evince dalla corrispondenza intercorsa;

il RUP ha verificato, inoltre, che la *“Convenzione di brokeraggio e consulenza assicurativa per enti non compresi nella tabella 1 art. 8 capitolato descrittivo e prestazionale”* della Regione Toscana, pubblicata sulla piattaforma Start, alla quale aveva manifestato interesse n. 10657 del 11.07.2018 - Piattaforma Start, non è da ritenersi idonea a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione Comunale di Lucca, motivo per cui ha ritenuto di rinunciare formalmente, con nota Prot. n. 102972 del 10.08.2018, inviata alla Regione Toscana tramite Pec;

per l'affidamento del servizio in parola è stato redatto apposito progetto ai sensi del vigente art. 23 cc. 14 e 15 del d.lgs 50/2016, e indetta relativa procedura di gara approvata con la determinazione dirigenziale n. 2692 del 18.12.2019, integrata con determinazione dirigenziale n. 2693 del 18.12.2019;

detta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma START in data 23 dicembre 2019 ed è, attualmente, in corso di espletamento;

il contratto di brokeraggio e consulenza assicurativa con Assiteca SpA è scaduto in data 14.01.2020;

Assiteca SpA ha comunicato, con nota via email del 13.01.2020 conservata in atti al fascicolo, la propria disponibilità *“a proseguire l'incarico sino all'aggiudicazione della procedura stessa e comunque al massimo per*



un periodo di ulteriori tre mesi”, nelle more dello svolgimento della procedura di gara suddetta, al fine di garantire la continuità del servizio in parola e, in particolare, dell'assistenza agli uffici comunali nella gestione ordinaria delle polizze e dei sinistri, consentendo anche un corretto passaggio di consegne nei confronti del broker aggiudicatario subentrante senza soluzione di continuità;

l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”, introducendo una deroga per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro per i quali non sussiste più il suddetto obbligo;

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta;”

si giustifica l'affidamento al precedente operatore economico affidatario Assiteca Spa per esigenze di economicità della gestione nelle more della conclusione dell'attuale procedura di gara;

il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito specificati:

| | |
|---|---|
| a | l'interesse pubblico che si intende soddisfare: garantire, nelle more dello svolgimento della procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 2693 del 18.12.2019 per l'affidamento del servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa, la continuità del servizio in parola al fine di dare assistenza agli uffici comunali nella gestione ordinaria delle polizze e dei sinistri, consentendo anche un corretto passaggio di consegne nei confronti del broker aggiudicatario subentrante senza soluzione di continuità |
| b | l'oggetto del servizio: l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e di consulenza assicurativa |
| c | la durata: sino alla conclusione della procedura di aggiudicazione e, comunque, al massimo per un periodo di ulteriori tre mesi, ovvero fino al 15 aprile 2020.. |
| d | il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro |
| e | i termini, le modalità e le condizioni del servizio in oggetto saranno i medesimi di quelli previsti dal contratto scaduto in data 14.01.2020 |
| f | trattasi di un unico lotto essendo, l'affidamento in esame, una singola prestazione |
| g | data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico; dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero) |
| h | la prosecuzione dell'ordinaria attività di gestione del servizio sopra descritto non comporterà alcun onere diretto per l'Ente né alcuna spettanza ulteriore diversa a favore di Assiteca SpA rispetto alle provvigioni percepite sui premi annuali 30.06.2019 – 30.06.2020 delle polizze assicurative in essere già |



| | |
|---|---|
| | liquidati |
| i | per la ragione di cui al punto h) l'affidamento diretto in narrativa non è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni e il servizio in oggetto non rientra nella disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni |
| l | visto quanto indicato al punto h), da parte del Rup non vi sarà alcuna valutazione della congruità delle condizioni quali-quantitative ed economiche acquisite |
| m | il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 L. 6/11/2012 n. 190 |

in esito alla presente procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto sono stati effettuati i seguenti controlli, con esito regolare: verifica del requisito professionale (CCIAA) verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC), verifica eventuali annotazioni nel casellario (banca dati ANAC);

l'affidamento conferma il possesso in capo a Assiteca Spa della banca dati dell'Ente con conseguente applicazione della normativa di cui all'art. 28 Regolamento UE 679/2016;

il RUP è il dott. Graziano Angeli;

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1 di approvare l'iter procedurale di affidamento diretto del servizio, fino al 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza ricorso alla piattaforma telematica START e al principio di rotazione per le ragioni in epigrafe indicate;

2 di dare atto che:

2.1 il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 L. 6/11/2012 n. 190;

2.2 data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico; dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero);

2.3 il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca è il dott. Graziano Angeli;

2.4 sarà stipulato un apposito contratto ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e in modalità elettronica;

3 il presente affidamento non prevede impegni di spesa per l'Ente come indicato al punto h) delle premesse;

4 di dare atto, altresì, che:

4.1 il presente provvedimento è soggetto esclusivamente agli adempimenti relativi alla pubblicità sul Profilo del Committente;

4.2 di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O. B1 CUC e alla U.O. 1.2 Contabilità, per opportuna conoscenza;

4.3 si trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del Dirigente/RUP rese rispettivamente in ordine



5 di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

Avvocatura Comunale

Centrale Unica di Committenza

U.O. 1.2 - Contabilità